



Roma 5/8/2010

La Corte di giustizia Europea con la sentenza del 10 giugno 2010, ha stabilito che **la normativa italiana sul part-time verticale ciclico, viola il divieto di discriminazione imposto dalla normativa nr. 98/81**, in quanto **esclude i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva** necessaria per acquisire il diritto alla pensione, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico; così facendo, li discrimina nei confronti dei lavoratori a tempo pieno.

Premessa

La direttiva 97/81 è intesa ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale, vale a dire tra l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES).

L'accordo quadro **mira ad assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale** e a migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale e, a **facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro** in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori.

La **clausola nr. 4 dell'accordo quadro**, prevede il principio di non discriminazione:

Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

Dove opportuno, si applica il principio "pro rata temporis".

La direttiva 97/81 è stata trasposta nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 *"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"*.

La sentenza della Corte di Giustizia, riguarda la controversia insorta **tra alcuni dipendenti della compagnia aerea Alitalia e l'Inps**. Tali dipendenti lavorano a tempo parziale, secondo la formula denominata **«tempo parziale di tipo verticale ciclico»**. Si tratta di una modalità organizzativa in base alla quale il **dipendente lavora solamente per alcune settimane o per alcuni mesi all'anno, con orario pieno o ridotto**. Essi sostengono che, a causa della natura del lavoro del personale di cabina, il tempo parziale di tipo verticale ciclico è la sola modalità di lavoro a tempo parziale prevista dal loro contratto collettivo.

Detti dipendenti **contestano all'INPS, il criterio basato "pro rata temporis"** secondo il quale, si considerano quali **periodi contributivi utili per l'acquisizione dei diritti alla pensione solo i periodi lavorati, escludendo i periodi non lavorati** corrispondenti alla loro riduzione d'orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili.

In pratica, l'esclusione dei periodi non lavorati ai fini del calcolo pensionistico, **si risolve in una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e quelli che hanno optato per la formula detta «di tipo orizzontale»**, i quali sarebbero posti in una situazione più vantaggiosa per una durata di lavoro equivalente.

Si legge nella sentenza: **“Per un lavoratore a tempo pieno, il periodo di tempo preso in considerazione per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione coincide con quello del rapporto di lavoro. Per contro, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, l'anzianità non viene conteggiata sulla stessa base, poiché essa è calcolata sulla sola durata dei periodi effettivamente lavorati tenuto conto della riduzione degli orari di lavoro.**

In questo modo, un lavoratore a tempo pieno beneficia, per un periodo d'impiego di dodici mesi consecutivi, di un anno di anzianità ai fini della determinazione della data in cui può rivendicare il diritto alla pensione. Per contro, ad un lavoratore in una situazione comparabile che abbia optato, secondo la formula del tempo parziale di tipo verticale ciclico, per una riduzione del 25% del suo orario di lavoro, sarà accreditata, per lo stesso periodo, un'anzianità pari al 75% soltanto di quella del suo collega che lavora a tempo pieno, e questo per il solo motivo che egli lavora a tempo parziale.

Ne consegue che, sebbene i loro contratti di lavoro abbiano una durata effettiva equivalente, il lavoratore a tempo parziale matura l'anzianità contributiva utile ai fini della pensione con un ritmo più lento del lavoratore a tempo pieno. Si tratta quindi di una differenza di trattamento basata sul solo motivo del lavoro a tempo parziale.

Sia l'INPS che il governo Italiano allegano, sostanzialmente, che detta differenza **non integra una disparità di trattamento** in quanto i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale di tipo verticale ciclico non sono in situazioni comparabili. Ritengono infatti che i lavoratori rientranti in ciascuna di queste categorie acquisiscano rispettivamente solo l'anzianità corrispondente ai periodi effettivamente lavorati.

Sottolineano, in particolare, che i datori di lavoro versano i contributi previdenziali unicamente sui periodi lavorati e che, quanto ai periodi non lavorati, il diritto italiano riconosce a tutti i lavoratori a tempo parziale la possibilità di riscattare crediti di anzianità su base facoltativa”.

La Corte, pur riconoscendo l'applicabilità del principio “pro rata temporis”, stabilisce che tale principio **“non è applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Questa anzianità corrisponde, infatti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso della relazione stessa.**

Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che **l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati”.**

Pertanto la corte dichiara che:

La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che **osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.**

Stiamo lavorando con i nostri esperti affinché tali disparità di trattamento siano superate, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea.

Vi terremo aggiornati

Uiltrasporti Via di Priscilla 101 Roma tel. 06 86267227

[www.uiltrasporti.it /assistenti di volo](http://www.uiltrasporti.it/assistenti%20di%20volo)

mail: assistentidivolo@uiltrasporti.it